

LE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE NEL MOVIMENTO ECUMENICO

Lorusso Lorenzo, OP*

Fr. Lorusso Lorenzo treats the role of the Oriental Churches in the ecumenical movement. Eastern Catholic Churches' "special function in fostering unity among all Eastern Churches" (CCEO c. 903) derives from the fact that the oriental Churches, catholic and orthodox, have centuries old common history and tradition as well as a common ecclesial sense" (p. 4). He discusses the title XVIII of CCEO connecting them with their sources as well as other relevant canons of the code. He claims that the progress of the dialogue between the Orthodox Church and the Catholic Church (Church of Rome), at the universal level, will depend on the dialogue between the orthodox and catholic local Churches.

Nella Costituzione apostolica *Sacri canones*, del 18 ottobre 1990, con la quale ha promulgato il CCEO, il Legislatore esprime la ferma convinzione che "per quanto riguarda il problema generale del movimento ecumenico, suscitato dallo Spirito Santo al fine di rendere perfetta l'unità di tutta la Chiesa di Cristo, il nuovo Codice non solo non crea il minimo ostacolo, ma è piuttosto di grande giovamento. Infatti questo Codice tutela lo stesso diritto fondamentale della persona umana, cioè di professare la fede ciascuno nel proprio rito generalmente attinto dal seno stesso della madre, che è regola di ogni *ecumenismo*, e non tralascia nulla perché le Chiese orientali cattoliche, adempiendo nella tranquillità dell'ordine le aspirazioni del concilio Vaticano II, *fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la funzione loro affidata* (OE 1)."

Questa convinzione del Legislatore è giustificata anche dal fatto che "le Chiese orientali che non sono ancora nella piena comunione con la Chiesa cattolica, sono regolate dal medesimo e fundamentalmente

*Fr. LORUSSO Lorenzo, OP belongs to the Province of Preachers "S. Thomas Aquinas in Italy." He did his doctorate in Oriental Canon Law at the Pontifical Oriental Institute, Rome in 1999. He has been serving as Lecturer at the Theological Faculty of Puglia, the Pontifical Urban University and the Pontifical Oriental Institute, Rome. He has served as Judge of the Ecclesiastical Tribunal Pugliese. He is also a Consultor of the Pontifical Council for Legislative Texts and from 2014 he serves as the Under-Secretary of the Congregation for the Oriental Churches, Rome.

unico patrimonio della disciplina canonica, cioè dai *sacri canoni* dei primi secoli della Chiesa.¹ I sacri canoni dei primi concili ecumenici, dei sinodi particolari e dei santi Padri non solo sono stati presi in attenta considerazione come fonte principale della codificazione,² ma anche come fonte di interpretazione. Il can. 2 stabilisce che “i canoni del Codice, nei quali per lo più è recepito o adattato il diritto antico delle Chiese orientali, devono essere valutati prevalentemente partendo da quel diritto;” anzi il can. 1501 dichiara che “se su una certa cosa manca un’espressa prescrizione di legge, la causa, se non è penale, è da dirimersi secondo i canoni dei Sinodi e dei santi Padri, la legittima consuetudine, i principi generali del diritto canonico applicati con equità, la giurisprudenza ecclesiastica, la comune e costante dottrina canonica.” Il riferimento esplicito ai canoni dei Sinodi e dei santi Padri manifesta la *mens legislatoris* di inserire il nuovo Codice nella linea della tradizione canonica della Chiesa indivisa del primo millennio, con i dovuti, ovviamente, adattamenti ai nostri tempi e le esigenze della *salus animarum*, che è la *suprema lex*. Questo fatto è di particolare importanza ecumenica.

Nella presentazione del nuovo Codice, il 25 ottobre 1990, al sinodo dei Vescovi, il Legislatore ha voluto assicurare l’insieme delle Chiese ortodosse che “questo nuovo Codice fin dall’inizio dei lavori, è stato concepito ed elaborato sulla base dei principi del vero ecumenismo e, in primissimo luogo, della grande stima che la Chiesa cattolica professa per queste *Chiese sorelle*.”³

La promulgazione del CCEO ha creato, in materia ecumenica, una situazione disciplinare in parte nuova per i fedeli delle Chiese orientali cattoliche. Il Legislatore ha voluto attribuire all’irreversibile impegno ecumenico della Chiesa cattolica un vigore anche normativo. Il CCEO comprende sull’impegno ecumenico delle Chiese cattoliche orientali un intero Titolo, il XVIII: *L’Ecumenismo cioè la promozione dell’unità dei cristiani* (cann. 902-908).⁴

¹AAS 82 (1990) 1035.

²Cf. Pontificium consilium de legum textibus interpretandis, CCEO *fontium annotatione auctus*, Città del Vaticano 1995.

³AAS 83 (1991) 493.

⁴Cf. D. Ceccarelli Moroli, *Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e l’Ecumenismo*, Quaderni di "Oriente Cristiano", Studi 9, Palermo 1998, 68-86; D. Salachas, *Implicanze ecumeniche del "Codice dei Canonici delle Chiese Orientali" alla luce del Nuovo Direttorio Ecumenico*, in K. Bharanikulangara, *Il Diritto*

L'iscrizione stessa del Titolo XVIII definisce l'ecumenismo come la promozione dell'unità dei cristiani; si tratta del movimento ecumenico di cui compito specifico è la ricomposizione dell'unità tra tutti i cristiani (UR 5). La Chiesa cattolica condivide a diversi gradi con le Chiese orientali ortodosse e con le altre Chiese e Comunità ecclesiali d'occidente parecchi elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica (LG 8). La Chiesa cattolica mediante l'ecumenismo ha assunto solennemente l'impegno irreversibile di operare per l'unità dei cristiani, impegno regolato anche dalla normativa canonica.

Il CCEO senza mettere in dubbio affatto né la fede cattolica né la competenza in materia di ecumenismo della "*Sede Apostolica Romana pro universa Ecclesia*" (cf. can. 904 §1), ha collocato il Titolo XVIII sull'Ecumenismo fuori del Titolo sul Magistero Ecclesiastico, in considerazione del fatto che storicamente le ragioni delle varie divisioni sono non solo teologiche, ma anche altri fattori hanno avuto ed hanno finora il loro peso. Per raggiungere e stabilire quella unità che Cristo vuole, le Chiese devono intraprendere varie attività, tra le quali il dialogo teologico è una, non l'unica.⁵

Nella legislazione precedente latina del CIC 1917 e lo Schema del Codice orientale del 1958 questa questione non era presente. Il can. 1325 §3 del CIC 1917 proibiva ai cattolici i colloqui e le discussioni, soprattutto pubbliche, con i non cattolici senza il permesso della Sede Apostolica, o in caso di urgenza dell'Ordinario del luogo. L'inversione di marcia si ha con il Concilio Vaticano, creando una situazione disciplinare nuova in materia ecumenica.

Il decreto conciliare UR descrive le diverse rotture e scissioni nel corso della storia, in modo particolare quelle avvenute in Oriente, sia per la contestazione delle formule dogmatiche dei Concili di Efeso e di Calcedonia, sia per la mancata comunione ecclesiastica tra i Patriarcati orientali e la Sede romana. Dopo quattro secoli abbiamo in Occidente quello che comunemente si chiama movimento della Riforma. Tuttavia, malgrado le scissioni, l'unità della Chiesa di Cristo non è stata mai distrutta.

Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale, Studi Giuridici XXXIV, Vaticano 1995, 76-105.

⁵G. Nedungatt, *Magistero Ecclesiastico nei due Codici*, in K. Bharanikulangara, *Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale, Studi Giuridici XXXIV, Vaticano 1995, 219.*

I sette canoni di questo Titolo XVIII sono stati formulati sulla base dei decreti conciliari *Unitatis redintegratio*, *Ecclesiarum Orientalium* e il precedente Direttorio ecumenico del 1967 e 1970.⁶ Accanto a questi, tre documenti del magistero hanno largamente illustrato, commentato e applicato questi canoni: il nuovo Direttorio ecumenico, la lettera enciclica *Ut unum sint* e la lettera apostolica *Orientale lumen*.⁷ I canoni 902-908 trattano del principio e dell'organizzazione nelle Chiese orientali cattoliche del servizio per l'unità dei cristiani: dovere di tutti i fedeli cristiani 902; compito speciale delle Chiese orientali cattoliche 903; in ciascuna delle Chiese *sui iuris* 904; modalità dell'opera ecumenica 905-908. Accanto a questi anche i canoni 350 §4, 352 §3 sull'ecumenismo nella formazione dei seminaristi, e il can. 625 sull'ecumenismo nella catechesi.⁸

L'opera ecumenica, inserendosi nella missione universale della Chiesa, comprende la propria *epiclesi*, perché è una grazia di Dio, data dal Padre in risposta alla preghiera di Gesù e alle suppliche della Chiesa ispirata dallo Spirito Santo.⁹ Il movimento ecumenico vuole essere una risposta al dono della grazia di Dio, chiamando tutti i cristiani alla fede nel mistero della Chiesa, nel disegno di Dio che desidera condurre l'umanità alla salvezza e all'unità in Cristo per lo Spirito Santo. Questo movimento li chiama alla speranza che si realizzi pienamente la preghiera di Gesù *ut unum sint*.¹⁰ Il Concilio raccomanda di lavorare per l'unità dei cristiani sotto la direzione dei propri Vescovi e della Sede Apostolica¹¹.

Questa raccomandazione del Concilio diviene per le Chiese orientali una norma canonica, formulata nel can. 902, dove si sottolinea che la sollecitudine per l'unità di tutti i cristiani concerne la Chiesa tutta intera; di conseguenza, tutti i fedeli cristiani, soprattutto i pastori della

⁶Secretariat pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens, *Directoire œcuménique, Partie I Ad totam Ecclesiam*, AAS 59 (1967), 574-592; *Partie II Spiritus Domini* AAS 62 (1970), 705-724: EV 2 /1194-1292.

⁷Cf. *Directoire œcuménique*, n. 161-217; Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Ut unum sint* (25 maggio 1995), AAS 87 (1995) 921-982; Lett. ap. *Orientale Lumen* (2 maggio 1995): OR 2-3 maggio 1995.

⁸Per l'elaborazione dei cann. 902-908 vedi G. Nedungatt, «*The Schema De magisterio ecclesiastico, Part 2*», *Nuntia* 11 (1980) 55-75, et 70-72; *Nuntia* 12 (1981) 13-14, 35-36; *Nuntia* 17 (1983) 62-65.

⁹*Directoire œcuménique*, n. 22: EV 13/ 2190.

¹⁰*Ibidem*, n. 9: EV 13/2177.

¹¹*Ibidem*, n. 4: EV 13/2172.

Chiesa, devono pregare per questa piena unità desiderata dal Signore e lavorarvi partecipando all'opera ecumenica suscitata dalla grazia dello Spirito Santo. Tra i doveri del Vescovo eparchiale, il CCEO, can. 193 §2, afferma che egli deve vegliare in maniera particolare affinché tutti i fedeli cristiani a lui affidati promuovano l'unità tra i cristiani secondo i principi approvati dalla Chiesa.

Il can. 903 riporta quasi testualmente il n. 24 del decreto conciliare OE, dove si afferma che le Chiese cattoliche orientali hanno lo speciale compito di favorire l'unità fra tutte le Chiese orientali, in modo particolare con la preghiera e l'esempio della vita, assieme ad una fedeltà alle antiche tradizioni delle Chiese orientali, per una migliore conoscenza reciproca, la collaborazione e la stima. Questo deriva dal fatto che le Chiese orientali, cattoliche ed ortodosse, hanno una storia e una tradizione comuni, plurisecolare, come un senso ecclesiale comune.

Mettiamo in evidenza l'insistenza del Concilio e del Codice sulla fedeltà alle antiche tradizioni orientali come contributo all'opera dell'unità con le Chiese orientali ortodosse. Quanto alla formazione ecumenica dei seminaristi, il can. 350 §4 afferma che l'ecumenismo sarà uno degli aspetti necessari di tutta la disciplina teologica; e il can. 352 §3 aggiunge ancora che i seminaristi saranno formati in uno spirito veramente universale che li rende disponibili a mettersi a servizio delle anime, ma soprattutto nell'apostolato dell'ecumenismo e dell'evangelizzazione. Quanto alla catechesi, il can. 625, seguendo l'esortazione apostolica *Catechesi tradendae*, sottolinea che la essa abbia una dimensione ecumenica, presentando una immagine corretta delle altre Chiese e Comunità ecclesiali.¹²

Alla Sede Apostolica appartiene la direzione del movimento ecumenico per tutta la Chiesa. Ogni Chiesa orientale *sui iuris* ha il diritto di promuovere le iniziative ecumeniche e, per questa finalità, in ogni Chiesa *sui iuris* vi sarà una commissione di esperti in ecumenismo. In ogni eparchia vi sarà un consiglio per la promozione del movimento ecumenico (can. 904).

L'autorità legislativa di ciascuna Chiesa *sui iuris* deve stabilire le norme speciali secondo cui le persone o le commissioni incaricate svolgeranno le attività loro demandate e vigilare sull'applicazione di

¹²Giovanni Paolo II, Exh. ap. *Catechesi tradendae* (16 oct. 1979), n. 32; cf. anche *Directoire ecuménique*, n. 188: EV 13/2473.

tali norme. "Inoltre, si dovrà aver cura che coloro ai quali verranno affidate queste responsabilità ecumeniche abbiano un'adeguata conoscenza dei principi cattolici dell'ecumenismo e siano seriamente preparati per il loro compito" (DE 40).

Il can. 671, §5, esorta le autorità legislative delle singole Chiese orientali *sui iuris* di non emanare norme di diritto particolare in materia di "*communicatio in sacris*" se non dopo una consultazione con l'autorità competente almeno locale della Chiesa o della Comunità ecclesiale acattolica interessata. Ciò vale per ogni materia di indole ecumenica. Il DE 105 fa esplicito riferimento alla necessità di una certa "reciprocità," specie in materia di "*communicatio in sacris*."

Nel compimento del lavoro ecumenico, specialmente nel dialogo aperto e nelle iniziative prese in comune con gli altri cristiani, si osserverà la prudenza per evitare il pericolo di un falso irenismo, dell'indifferentismo e di un zelo eccessivo (can. 905).

La raccomandazione del can. 905 di conservare la dovuta prudenza, evitando i pericoli di un falso irenismo, dell'indifferentismo e dello zelo eccessivo nello svolgimento dell'attività ecumenica è una esigenza di fedeltà alla fede cattolica, affinché il movimento ecumenico stesso non resti danneggiato ed i fedeli non subiscano detrimento spirituale a causa del pericolo di un falso irenismo o indifferentismo. S. Giovanni Paolo II nella Lettera enciclica *Ut unum sint* ribadisce che il ristabilimento della piena comunione tra i cristiani "dovrà realizzarsi nell'accettazione della verità tutta intera, alla quale lo Spirito Santo introduce i discepoli di Cristo. Va pertanto ed assolutamente evitata ogni forma di riduzionismo o di facile *concordismo*. Le questioni serie vanno risolte perché, se non lo fossero, esse riapparirebbero in altri tempi, con identica configurazione o sotto altre spoglie."¹³

Il DE 6 aggiunge in merito: "Nel nostro tempo c'è, qua o là, una certa tendenza alla confusione dottrinale. Perciò è molto importante che, nel campo dell'ecumenismo come in altri, si evitino abusi che potrebbero contribuirvi o portare all'indifferentismo dottrinale." Nel dialogo ecumenico il falso irenismo può condurre al sincretismo e al

¹³Lett. enc. *Ut unum sint* (25.5.1995), n. 36, in EV 14/2731; cf. CCEO, can. 905. Per gli aspetti ecumenici del CIC 1983, cf. Secretartio per l'unità dei Cristiani, *Ecumenical Aspects of the New Code of Canon Law*, in *Information Service*, 60, 1-2 (1986) 53-70; (edizione francese) *Aspects Oecuméniques du Nouveau Code de Droit Canon*, in *Information Service*, 60, 1-2 (1986) 58-76.

confusionismo dottrinale, all'offuscamento della verità e alla perdita dell'unità stessa che si cerca di ristabilire. L'indifferentismo può condurre all'alienazione della propria identità ecclesiale. Lo zelo eccessivo può portare alla sconsiderata concorrenza oppure alla mancanza di realismo nelle iniziative ecumeniche intraprese. La solida formazione, la saggezza e la prudenza devono ispirare ogni attività ecumenica.

Un ruolo speciale spetta ai predicatori della Parola di Dio, a coloro che dirigono i mezzi di comunicazione sociale e a tutti quelli che insegnano o dirigono le scuole cattoliche o gli istituti di studi superiori (can. 906).

La formazione ecumenica dei fedeli richiede una pedagogia adattata alle concrete situazioni di vita delle persone e dei gruppi. Di conseguenza, i cattolici devono acquistare sempre una più profonda conoscenza della dottrina, della storia, della vita spirituale e liturgica, della psicologia religiosa e della cultura dei fratelli non cattolici (cf. UR 9). I mezzi di formazione ecumenica sono l'ascolto e lo studio della parola di Dio, la predicazione, la catechesi, l'insegnamento negli istituti superiori. Di conseguenza gli ambienti più adatti alla formazione ecumenica sono la famiglia, la parrocchia, la scuola, l'istituto superiore, l'università.

Quanto alla catechesi, "essa avrà una dimensione ecumenica, se, senza rinunciare a insegnare che la pienezza delle verità rivelate e dei mezzi di salvezza istituiti da Cristo si trova nella Chiesa cattolica, tuttavia lo fa con un sincero rispetto, nelle parole e nei fatti, verso le comunità ecclesiali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica. In tale contesto, è cosa di estrema importanza fare una presentazione corretta e leale delle Chiese e comunità ecclesiali [...]".¹⁴

Il can. 625 codifica questa esortazione con la seguente norma: "Bisogna che la catechesi abbia una dimensione ecumenica, presentando la vera immagine delle altre Chiese e comunità ecclesiali; tuttavia, è da curare in ogni modo che sia messa in sicuro la retta dimensione della catechesi cattolica."¹⁵

Quanto alla formazione dei futuri pastori, il can. 352 §3 esorta che "gli alunni siano istruiti sulle necessità della Chiesa universale e specialmente sull'apostolato dell'ecumenismo e

¹⁴Giovanni Paolo II, Esor. apost. *Catechesi tradendae*, 16 ott. 1979, n. 32.

¹⁵Il Catechismo della Chiesa cattolica (1997), si riferisce ampiamente alla teologia e tradizione liturgica delle Chiese orientali. Nn. 817-821.

dell'evangelizzazione." Quanto all'insegnamento della teologia, il can. 350 §4, riprendendo il dettato del UR 10 ordina che: "Finché l'unità che Cristo vuole per la sua Chiesa non sarà pienamente realizzata, l'ecumenismo dev'essere una delle necessarie dimensioni di qualsiasi disciplina teologica" (cf. DE 72-91, 192-203).

Il DE nn. 70-90, riferendosi alle Norme della Costituzione apostolica *Sapientia christiana* (art. 51 1°, b), e ai sopracitati canoni, tratta ampiamente della dimensione ecumenica delle discipline teologiche, dei Corsi speciali di ecumenismo, della formazione specializzata nelle Facoltà ecclesiastiche, e università Cattoliche degli Istituti ecumenici specializzati.

Inoltre il CCEO, can. 634 §2, stabilisce che, "è compito della stessa scuola cattolica adattare queste finalità alle proprie circostanze, sotto la guida dell'autorità ecclesiastica competente, se è frequentata per la maggior parte da alunni acattolici."

I direttori di scuole, di ospedali e di tutte le altre istituzioni cattoliche veglieranno perché gli altri cristiani che frequentano queste istituzioni possano ottenere dai loro ministri l'aiuto spirituale e i sacramenti (can. 907).

Il can. 907 intende anzitutto salvaguardare il principio della libertà religiosa degli altri cristiani nelle istituzioni educative e assistenziali cattoliche. Il DE 141-142, esplicita questa norma: "Nelle scuole e istituzioni cattoliche si deve fare ogni sforzo per rispettare la fede e la coscienza degli studenti o dei docenti che appartengono ad altre Chiese o Comunità ecclesiali [...]. Le autorità di dette scuole e istituzioni dovrebbero vigilare a che i ministri ordinati delle altre comunità possano esercitare senza alcuna difficoltà il servizio spirituale e sacramentale per i loro fedeli che frequentano tali scuole o istituzioni. Per quanto le circostanze lo consentono, con il permesso del Vescovo diocesano, tali opportunità possono essere offerte in locali appartenenti ai cattolici, ivi compresa una chiesa o una cappella. Negli ospedali, nelle case per persone anziane e nelle istituzioni analoghe dirette da cattolici, le autorità devono darsi premura di avvertire i sacerdoti e i ministri delle altre Comunità cristiane della presenza di loro fedeli, e agevolarli perché possano far visita a dette persone e portar loro un aiuto spirituale e sacramentale in condizioni degne e decorose, anche con l'uso della cappella."

Il Codice auspica che i fedeli cattolici, osservando le regole sulla *communicatio in sacris*, collaborino con gli altri cristiani nelle opere di

carità e di giustizia sociale, nella difesa della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, la promozione della pace, i giorni commemorativi della patria, le feste nazionali (can. 908).

Il can. 908 enunzia in modo indicativo i vari campi in cui è desiderabile e possibile la collaborazione tra i fedeli cattolici con gli altri cristiani. Si tratta della collaborazione pastorale in situazioni particolari, nell'attività missionaria, nel dialogo con le altre religioni, e nella vita sociale e culturale (collaborazione nello studio comune delle questioni sociali ed etiche, nella difesa delle leggi giuste, nell'ambito dello sviluppo, dei bisogni umani e della salvaguardia dell'ambiente della creazione, nel campo della sanità, nei mezzi di comunicazioni sociali, ecc.). È ovvio che soprattutto quando sono in causa i principi morali, specie circa la difesa della vita, ogni compromesso ecumenico è proibito (cf. DE 204-218).

Nell'ecumenismo le Chiese orientali cattoliche riscopriranno la loro identità. Accoglieranno con speranza l'impegno ecumenico come un imperativo della loro storia e della loro ecclesialità nella comunione cattolica. La restaurazione della piena comunione tra la Chiesa di Roma e le Chiese orientali ortodosse non può avvenire al di fuori di quelle Chiese orientali che sono già in piena comunione con la Sede Apostolica, né a loro discapito. La via ecumenica della Chiesa di Roma verso l'oriente cristiano non può che inserirsi nella prospettiva della riconciliazione di tutte le Chiese orientali, cattoliche ed ortodosse. Il problema dell'unità tra oriente e occidente non è solo una questione tra la Chiesa latina e le Chiese ortodosse. Nella misura in cui progredisce il dialogo fra le Chiese orientali, cattoliche ed ortodosse a livello locale, progredirà il dialogo a livello universale tra la Chiesa di Roma e l'Ortodossia. Nel dialogo con l'Ortodossia bisogna chiarire un equivoco: cioè, che la Chiesa cattolica non si identifica esclusivamente con la Chiesa d'occidente; bisogna chiarire di fronte agli ortodossi l'identità ecclesiologica ed ecumenica delle Chiese orientali cattoliche.

Nella sollecitudine e nell'impegno dei cristiani per la realizzazione della preghiera di Gesù *ut omnes unum sint, ut mundus credat* (Gv 17,21), le Chiese orientali cattoliche sono irreversibilmente coinvolte per vocazione e per storia. La loro identità e il loro avvenire sono strettamente congiunti con l'Ecumenismo.

Il Vaticano II nel decreto OE 24, tenendo conto del tenore delle Bolle d'unione delle singole Chiese orientali cattoliche, dichiara: «Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apostolica, compete lo

speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto "sull'ecumenismo" promulgato da questo santo Concilio, in primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la religiosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi.» Lo stesso Concilio nel decreto UR n. 17, dichiara: «Questo sacro Concilio, ringraziando Dio che molti orientali figli della Chiesa cattolica, i quali custodiscono questo patrimonio e desiderano viverlo con maggior purezza e pienezza, vivano già in piena comunione con i fratelli che seguono la tradizione occidentale, dichiara che tutto questo patrimonio spirituale e liturgico, disciplinare e teologico, nelle diverse sue tradizioni, appartiene alla piena cattolicità e apostolicità della Chiesa.»

Queste solenni dichiarazioni del Concilio non sono semplici esortazioni «pie ed astratte,» ma tradotte anche in norme canoniche nel CCEO, e illustrate in seguito dai documenti pontifici: nella Lettera Enciclica *Ut Unum sint* (25 maggio 1993) e nella Lettera Apostolica *Orientalis Lumen* (2 maggio 1995), entrambe di S. Giovanni Paolo II, come anche nei documenti della Sede Apostolica, come il Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'Ecumenismo, del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, e l'Istruzione della Congregazione per le Chiese Orientali «Per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del CCEO» (6 gennaio 1996). Questi documenti conciliari, dei Romani Pontefici e della Sede Apostolica, intendono coinvolgere decisamente le Chiese orientali cattoliche nel movimento ecumenico universale ed aiutarle ad uscire dal loro isolamento.

Nella *Ut unum sint*, n. 60, S. Giovanni Paolo II esprime la sua certezza che, «le Chiese orientali cattoliche, nello spirito del Decreto sull'ecumenismo, sapranno partecipare positivamente al dialogo della carità e al dialogo teologico, sia a livello locale che a livello universale, contribuendo così alla reciproca comprensione e ad una dinamica ricerca della piena unità.» «Il diritto riconosciuto alle Chiese orientali cattoliche ad organizzarsi e svolgere il loro apostolato, così come l'effettivo coinvolgimento di queste Chiese nel dialogo della carità e in quello teologico, favoriranno non soltanto un reale e fraterno rispetto reciproco tra gli ortodossi e i cattolici che vivono in uno stesso territorio, ma anche il loro comune impegno nella ricerca dell'unità.»

Anzitutto ci si chiede perché spetta alle Chiese orientali cattoliche il compito speciale di promuovere l'unità fra tutte le Chiese orientali? Per provvidenza divina, le Chiese ortodosse e le Chiese orientali cattoliche, oltre a vivere in varie aree geografiche l'una accanto all'altra, condividendo la stessa storia e cultura, la stessa sollecitudine per ri-evangelizzazione dei loro popoli, hanno fundamentalmente un comune patrimonio, teologico, liturgico, spirituale e disciplinare. E questo comune patrimonio, che appartiene all'universalità della Chiesa, caratterizza la loro comune identità.

Per poter, dunque, adempiere la loro opera ecumenica, le Chiese orientali cattoliche sono tenute a conservare con religiosa fedeltà questo comune patrimonio, di veneranda antichità. Certo, il Concilio Vaticano II non ignora che gli orientali cattolici hanno subito nel corso dei secoli una certa latinizzazione, proprio a causa del principio della *praestantia ritus latini*; il Concilio riconosce che «per circostanze di tempo o di persone» gli orientali cattolici ne sono venuti talvolta meno (OE 6); ecco perché li esorta «che procurino di ritornare alle avite tradizioni» (OE 6), dei loro santi Padri. Si tratta di ristabilire le antiche tradizioni liturgiche, teologiche, spirituali e disciplinari vigenti al tempo dell'unione dell'oriente e dell'occidente, quantunque debbano essere alquanto adattate alle odierne condizioni (OE 9). Perciò non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso (OE 6).

L'adattamento per l'«organico progresso» per il bene comune di tutte le Chiese orientali richiede discernimento e anzitutto l'approfondimento della teologia orientale, specialmente liturgica, la revisione dei libri liturgici, l'elaborazione di catechismi propri, e la promulgazione del diritto particolare.

Nella Lettera Apostolica *Orientalis Lumen*, 21, il Papa invita anche la Chiesa latina, «perché rispetti e valorizzi in pieno la dignità degli Orientali e accolga con gratitudine i tesori spirituali di cui le Chiese orientali cattoliche sono portatrici a vantaggio dell'intera comunione cattolica; mostri concretamente, molto più che in passato, quanto stimi e ammiri l'Oriente cristiano e quanto essenziale consideri l'apporto di esso perché sia pienamente vissuta l'universalità della Chiesa.» La stima e l'ammirazione da parte latina per le Chiese orientali cattoliche significa stima e ammirazione dell'oriente cristiano, cattolico ed ortodosso.

Perciò, la religiosa fedeltà degli orientali cattolici al proprio patrimonio non solo permetterà che le loro Chiese fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata, ma contribuirà anche all'unità dei cristiani. La loro fedeltà orientale nella piena comunione cattolica sarà una testimonianza eloquente dell'unità nella diversità che le Chiese d'oriente e d'occidente hanno vissuto durante il primo millennio.

Tuttavia, bisogna riconoscere che il compito ecumenico delle Chiese orientali cattoliche nell'attuale contesto delle loro relazioni con le Chiese ortodosse è arduo, pieno ancora di pregiudizi ed equivoci.

Ci si chiede, come le Chiese orientali cattoliche possono adempiere la loro opera ecumenica in un contesto storico spesso ostile da parte delle Chiese ortodosse, che rifiutano di riconoscerle nella loro storia e nella loro ecclesialità cattolica?

La Lettera Enciclica *Ut unum sint* non trascura di affrontare il problema che pongono le Chiese ortodosse alla Chiesa di Roma nel cammino verso l'unità, cioè quello dell'esistenza delle Chiese cattoliche orientali, di quelle Chiese orientali che a varie epoche hanno già restaurato la piena comunione con la Chiesa di Roma. Più esplicito è il Papa nella Lettera Apostolica *Orientalis Lumen*, 21: «Le Chiese orientali entrate nella piena comunione con la Chiesa di Roma vollero essere una manifestazione di tale sollecitudine (dell'unità), espressa secondo il grado di maturazione della coscienza in quel tempo. Entrando nella comunione cattolica, esse non intendevano affatto rinnegare la fedeltà alla loro tradizione, che hanno testimoniato nei secoli con eroismo e spesso a prezzo del sangue. E se talvolta, nei loro rapporti con le Chiese ortodosse, si sono verificati malintesi e aperte contrapposizioni, tutti sappiamo di dover invocare incessantemente la divina misericordia e un cuore nuovo capace di riconciliazione, oltre ogni torto subito o inflitto. Più volte si è ribadito che la già realizzata unione piena delle Chiese orientali cattoliche con la Chiesa di Roma non deve comportare per esse una diminuzione nella coscienza della propria autenticità ed originalità.»

Il Papa nella *Ut unum sint*, 60, prende atto del documento elaborato nella VII sessione plenaria della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra le due Chiese, cattolica ed ortodossa, a Balamand, in Libano (17-24 giugno 1993), e lo considera come «un significativo passo nella questione tanto delicata del metodo da seguire nella ricerca della piena comunione tra la Chiesa cattolica e la

Chiesa ortodossa, questione che ha spesso inasprito le relazioni tra cattolici ed ortodossi. Essa ha posto le basi dottrinali per una positiva soluzione del problema che si fonda sulla dottrina delle Chiese sorelle. Anche in questo contesto è apparso chiaramente che il metodo da seguire verso la piena comunione è il dialogo della verità, nutrito e sostenuto dal dialogo della carità.»

Il documento di Balamand, nel ricercare un nuovo metodo da seguire per l'unità, dichiara espressamente: «Per quanto concerne le Chiese orientali cattoliche, è chiaro che esse, in quanto parte della comunione cattolica, hanno il diritto di esistere e di agire per rispondere alle necessità spirituali dei loro fedeli» (n. 3). Lo stesso documento di Balamand riconosce l'inviolabile diritto delle persone e obbligo universale di seguire le esigenze della propria coscienza (n. 15). Non si può negare la retta intenzione di queste Chiese che devono la loro origine alla volontà di realizzare la preghiera di Cristo quanto all'unità dei suoi discepoli. Certo non si deve più ritornare alle accuse reciproche tradizionali circa questo periodo di storia, e circa il metodo e i modelli seguiti nella ricerca dell'unità. Indipendentemente, dunque, dalla complessità e la diversità dei fattori che hanno inciso sulla storia di queste unioni, si può discernere che dietro a questi tentativi c'era l'intenzione profonda di unità, cosa che non si può contestare, e metterne in dubbio le sincere intenzioni. Ovviamente si riconosce che questa intenzione non ha raggiunto il suo scopo, cioè superare la divisione fra cattolici e ortodossi, almeno a livello regionale. Su questo punto il documento di Balamand riconosce categoricamente che «le Chiese orientali cattoliche, che hanno voluto ristabilire la piena comunione con la sede di Roma e vi sono rimaste fedeli, hanno i diritti e gli obblighi legati alla comunione di cui fanno parte» (n. 16). La loro identità ecclesiologicala scaturisce dal fatto che esse fanno parte della comunione cattolica. Giustamente dunque i membri della Commissione mista, cattolici ed ortodossi, riconoscono che «per quanto concerne le Chiese orientali cattoliche, è chiaro che esse, in quanto parte della comunione cattolica, hanno il diritto di esistere e di agire per rispondere alle necessità spirituali dei loro fedeli» (n. 3). Il problema, dunque, non si pone sull'inammissibile dilemma circa la loro esistenza o meno, ma sul modo nuovo di instaurare le loro relazioni con le Chiese ortodosse e viceversa.

Nel documento di Balamand si afferma che «noi respingiamo l'*uniatismo* come metodo di ricerca dell'unità perché si oppone alla tradizione comune delle nostre Chiese». Questa affermazione ha

suscitato giustificate perplessità nel mondo cattolico orientale. Cosa si intende per «uniatismo» in quanto «metodo di unione del passato»? Secondo il suddetto documento, per «uniatismo» si intende quella forma di «apostolato missionario,» adoperato nel passato come metodo e modello per ricostruire l'unità, che consisteva nello sforzo di convertire gli altri cristiani, individualmente o in gruppo, per farli «ritornare» alla propria Chiesa. In passato questo atteggiamento fu fonte di proselitismo (nn. 10 e 12). Questa prospettiva, da parte cattolica, corrispondeva ad una visione ecclesiologica di esclusivismo soteriologico, ossia di esclusivismo di ecclesialità e sacramentalità, secondo il quale al di fuori della Chiesa cattolica non si legittimava nessuna ecclesialità e sacramentalità. Nella prospettiva dell'ecclesiologia di comunione e di Chiese sorelle, affermata nel Vaticano II, che riconosce espressamente l'ecclesialità e la sacramentalità delle Chiese ortodosse, sebbene non siano ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica, quella prospettiva del passato non può più costituire la via, il metodo, il modello dell'unità che si cerca di raggiungere.

Tuttavia, bisogna riconoscere che, se questo metodo fu usato nel passato e considerato oggi come del tutto inadatto al punto di respingerlo, la creazione delle Chiese orientali cattoliche non è stata necessariamente ed esclusivamente il risultato di proselitismo, ma è stata il risultato della separazione tra le Chiese orientali e la Sede romana. Se l'«uniatismo» è considerato come una grave anomalia ecclesiologica, la separazione tra oriente e occidente è ancora più grave anomalia ecclesiologica.

Inoltre, bisogna ancora riconoscere che non tutti gli orientali aderirono alla rottura di comunione tra Roma e Bisanzio, ma vari gruppi in vari luoghi e a varie epoche nel secondo millennio sono stati animati da un sincero ed autentico spirito unionistico, che condusse all'unione parziale con Roma. Perciò, non possiamo così generalizzare affermando che tutte le unioni con Roma sono frutto di attività missionaria proselitistica di Roma in oriente. Come le varie divisioni differiscono molto tra di loro non solo per ragione dell'origine, del luogo e del tempo, ma soprattutto per la natura e gravità delle questioni spettanti la fede e la struttura ecclesiastica (UR 15), così anche le varie unioni con la Chiesa di Roma. Ogni Chiesa orientale cattolica ha la propria storia, storia certo complessa situata nel tempo, ma non si può rigettare questa storia. È nella propria storia che si cerca di ritrovare oggi la propria identità.

Nella via dell'unità, le Chiese orientali cattoliche e le Chiese ortodosse hanno solo una scelta possibile, se intendono leggere attentamente «i segni dei tempi»: quella del dialogo ecumenico. Nel dialogo ecumenico si rinnoveranno e riscopriranno la loro identità. Tante difficoltà sono ancora presenti, ma si può notare un lento ma costante miglioramento delle loro relazioni, anche nell'Europa. Malgrado le tensioni degli ultimi anni, il problema di fondo non va individuato ora nei conflitti che nel passato furono causati, ma nell'urgenza dei tempi, che impone quell'appuntamento che attende le Chiese cristiane nel nuovo Millennio. L'unità che si cerca oggi in dialogo comune tra le due Chiese non significa né assorbimento né fusione, ma comunione di fede e comunione ecclesiale-gerarchica, nella legittima diversità teologica, liturgica, spirituale e disciplinare. Le controversie del passato non hanno oggi la stessa rilevanza e gravità. Controversie, tensioni e conflitti teologici, politici e culturali tra oriente e occidente esistevano già nel primo millennio della Chiesa indivisa, ed esistono anche oggi. Nella misura in cui altri fattori esterni - pregiudizi storici, integrismo e fanatismo religioso, proselitismo, nazionalismi, filettismi, interessi politici, violenze ecc.- saranno del tutto emarginati ed eliminati dal dialogo teologico, esso, come l'unica via possibile, potrà avere i risultati che auspicano le Chiese interlocutrici, ossia la loro piena unità.

Dal tempo del Concilio Vaticano II sono stati compiuti importantissimi passi avanti. L'impegno deve continuare in uno spirito di umiltà, di preghiera e di fedeltà alla verità. Nella *Ut Unum sint* si assicura i fratelli delle altre Chiese e comunità ecclesiali che, la Chiesa cattolica riconosce e confessa la parte di responsabilità per la separazione dei cristiani e si sente costantemente chiamata al rinnovamento evangelico, ed essa non cessa dunque di fare penitenza. Questa pedagogia di perdono servirà, anzitutto alla Chiesa cattolica stessa per il suo rinnovamento evangelico, ma anche agli altri cristiani sui quali ancora pesano i pregiudizi ereditati dal passato nei confronti della Chiesa cattolica. La storia testimonia che le scissioni non avvennero senza colpa di uomini d'entrambe le parti. Il Vescovo di Roma, nell'esercizio del suo ministero, è il primo a riconoscere questo fatto ed implorare perdono. La purificazione della storia per costruire un'altra nuova inizia anzitutto con lo spirito di penitenza e del perdono. La purificazione della storia si fa insieme da tutti quelli che costruiscono la nuova storia. Infatti, qui, si applica il detto del Signore: chi si crede senza peccato nella rottura della comunione ecclesiale, scagli per

primo la pietra (Gv 8,6). Implorare perdono davanti al mondo per il peccato della disunione a nome della cristianità entra nel contesto del ministero del Vescovo di Roma. È un passo fondamentale affinché il mondo creda che Cristo è il fondatore della Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica, e che i cristiani, pentiti per il peccato della scissione, si impegnino con fede a rispondere alla preghiera del Divin Fondatore «ut unum sint.»